

NORMATIVA

TES  
IND

## CORONAVIRUS

3 gennaio 2022

### Estensione dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato, modifica delle misure di quarantena e isolamento, aggiornamento della classificazione delle Regioni

#### In breve

È stato pubblicato il DL 30 dicembre 2021, n. 229, con il quale viene esteso l'obbligo del Green Pass rafforzato e viene annullata la quarantena, in caso di contatto stretto, per chi ha completato il ciclo vaccinale primario o è guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni e per coloro che hanno ricevuto la dose *booster*. Inoltre, il Ministero della Salute, ha emesso una circolare di aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento, e, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, un'Ordinanza, a seguito della quale viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome tra zone "bianche" e zone "gialle".

TES/IND 1/22

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del **Portale dei Servizi**.

#### DL 30 dicembre 2021, n. 229

È stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229<sup>(1)</sup> (in allegato), che estende l'obbligo di possesso del **Green Pass rafforzato** (ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale), **dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza**, per l'accesso a diversi servizi e attività, tra i quali:

- sagre e fiere, **convegni e congressi**;
- **mezzi di trasporto**;
- servizi di ristorazione **all'aperto**;
- alberghi e altre strutture ricettive (compresi i servizi di ristorazione al loro interno, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati).

Inoltre, il decreto prevede:

- che il **periodo di quarantena non si applichi ai contatti stretti che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid-19 da meno di quattro mesi (120 giorni) e a coloro che hanno ricevuto la dose *booster***, tali soggetti devono indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo ed effettuare un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;

- la vendita di mascherine FFP2 a prezzi contenuti fino al 31 marzo 2022.

### **Entrata in vigore**

Il decreto è entrato in vigore **il 31 dicembre 2021**.

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.

### **Circolare del Ministero della Salute per quarantena e isolamento**

Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare<sup>(2)</sup>, che aggiorna le misure previste per la durata e il termine della quarantena e dell'isolamento.

#### **Quarantena**

Per i **contatti stretti**<sup>(3)</sup>, la quarantena ha una durata di:

- 10 giorni, con test molecolare o antigenico negativo al termine di tale periodo, per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o lo hanno completato da meno di 14 giorni;
- 5 giorni, con test molecolare o antigenico negativo al termine di tale periodo, per i soggetti **asintomatici**, che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni.

La quarantena non si applica in caso di soggetti **asintomatici** che hanno ricevuto la dose *booster* o che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti. Per tali soggetti restano valide le disposizioni del DL 229/21 sopra citate.

Per i **contatti a basso rischio**<sup>(4)</sup> la quarantena non si applica qualora tali soggetti abbiano sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2.

#### **Isolamento**

È possibile ridurre da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento dei soggetti che hanno ricevuto la dose *booster*, o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, se tali soggetti sono sempre stati asintomatici, o se risultano asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, venga eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

### **Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome**

Il Ministero della Salute ha pubblicato un'Ordinanza<sup>(5)</sup>, che stabilisce a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone "gialle" e "bianche" del DL.

#### **Zone gialle**




Attualmente rientrano tra le cosiddette "zone gialle":

- **fino al 10 gennaio 2022**, salvo nuova classificazione:
  - Calabria
  - Friuli Venezia Giulia
- **fino al 17 gennaio 2022**, salvo nuova classificazione:
  - Lazio
  - Liguria
  - Lombardia
  - Marche
  - Piemonte
  - Provincia Autonoma di Bolzano
  - Provincia Autonoma di Trento
  - Sicilia
  - Veneto

#### **Zone bianche**

Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette "zone bianche" tutte le altre Regioni.

## Allegati

	<a href="#">1 DL 30 dicembre 2021 n. 229</a>
	<a href="#">2 Circolare 30 dicembre 2021 n. 60136 - Quarantena e isolamento</a>
	<a href="#">3 Ordinanza 31 dicembre 2021 - Classificazione regioni</a>

## Note

- 1) *GuRI n. 309 del 30 dicembre 2021, Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.*
- 2) *Ministero della Salute, Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.*
- 3) Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
- 4) Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
- 5) *GuRI n. 310 del 31 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 31 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.*